

Deliberazione 30 luglio 2009 – ARG/gas 108/09

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 luglio 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- l'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 (di seguito: decreto 12 luglio 2007), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 19 marzo 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114 del 16 maggio 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07 (di seguito: deliberazione n. 162/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 291/07 (di seguito: deliberazione n. 291/07);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 326/07 (di seguito: deliberazione n. 326/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 112/08);

- la deliberazione dell’Autorità 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 24/09);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2009, VIS 49/09, con la quale l’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Edison S.p.A. per la violazione delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 326/07 in materia di modalità economiche delle offerte di cessione delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
- il disegno di legge S.1195-B recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia approvato definitivamente dal Senato il 9 luglio 2009 e non ancora pubblicato (di seguito: disegno di legge S.1195-B).

Considerato che:

- l’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 7/07 prevede che le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, siano cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: mercato regolamentato), e secondo le modalità di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 22/04;
- il medesimo articolo 11, comma 1, stabilisce che le modalità di cessione delle predette aliquote siano stabilite con decreto del Ministro, sentita l’Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato dal Ministro con il decreto 12 luglio 2007, dopo aver acquisito il prescritto parere dell’Autorità, espresso con deliberazione n. 162/07;
- il decreto 12 luglio 2007 stabilisce, all’articolo 1, commi 1 e 2, che la cessione delle predette aliquote relative a ciascun anno sia effettuata presso il mercato regolamentato con quote mensili uguali secondo tempistiche differenziate in ragione dell’entità delle medesime aliquote; e, al comma 4, che le modalità economiche di tali offerte siano definite dall’Autorità;
- l’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto stabilisce le modalità di determinazione del corrispettivo dovuto dal titolare allo Stato per la quota delle predette aliquote che non risulti venduta presso il mercato regolamentato;
- la cessione delle aliquote è prevista, ai sensi del decreto 12 luglio 2007, secondo quote mensili decorrenti rispettivamente:
 - a) dal mese di ottobre dell’anno di riferimento al mese di marzo dell’anno successivo (sei mesi), ove le aliquote siano superiori a 20 milioni di Smc di gas naturale, ovvero
 - b) dal mese di gennaio al mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (tre mesi), nel caso in cui le aliquote siano pari o inferiori a 20 milioni di Smc e superiori a 5 milioni di Smc di gas naturale;
- l’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all’importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, siano subordinate

all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di una quota del gas importato;

- il medesimo articolo 11, comma 2, dispone che il Ministero definisca con decreto la predetta quota di offerta, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall'Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato con il decreto 19 marzo 2008, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 291/07;
- il decreto 19 marzo 2008 stabilisce, all'articolo 1, comma 2, che l'offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall'Autorità, e comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta;
- l'offerta di una quota del gas importato è determinata secondo i seguenti criteri, definiti nel decreto 19 marzo 2008:
 - a) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico, ovvero
 - b) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico, ovvero
 - c) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata non superiore ad un anno e relativi a un volume totale, nel corso di ciascun anno termico, non inferiore a 100 milioni di Smc, riferito alla somma dei volumi di tutti i contratti, di durata non superiore ad un anno, relativi a soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima società, il 5% del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti stessi.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione ARG/gas 112/08 l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di modalità economiche di offerta delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2007, ai sensi del decreto 12 luglio 2007, e di una parte delle quote del gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2008/2009, ai sensi del decreto 19 marzo 2008, prevedendone la cessione mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica;
- con la deliberazione ARG/gas 24/09 ha confermato per la rimanente parte delle quote del gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2008/2009, le modalità di offerta contenute nella deliberazione ARG/gas 112/08 prevedendo la sola modifica del momento di fissazione del prezzo minimo da parte dell'offerente;
- l'articolo 30 del disegno di legge S.1195-B prevede:

- al comma 1, che la gestione economica del mercato del gas naturale sia affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico il quale organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza, sulla base di una disciplina predisposta dal medesimo gestore ed approvata con decreto del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità;
- al comma 2, che il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, assuma la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
- a seguito della definizione della disciplina del mercato del gas naturale di cui al precedente alinea l'Autorità potrà valutare l'opportunità che le prescrizioni legislative e regolamentari di offerta ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7/07, con riferimento alle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti dovute allo Stato ed alle quote del gas importato da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, siano ottemperate presso il predetto mercato del gas naturale.

Ritenuto che:

- sia necessario, nelle more della definizione della disciplina del mercato del gas naturale sopra citato, confermare le modalità definite nelle deliberazioni ARG/gas 112/08 e 24/09 per l'offerta delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2008, ai sensi del decreto 12 luglio 2007, e delle quote del gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2009/2010, ai sensi del decreto 19 marzo 2008;
- sia opportuno che le modalità ed i termini per l'assegnazione di lotti mensili delle quote di importazione con consegna nei mesi estivi dell'anno 2010 siano definiti con successivo provvedimento dell'Autorità, anche al fine di valutare l'opportunità di una loro offerta nell'ambito del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30 del disegno di legge S.1195-B

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:
- a. aliquote sono le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare allo Stato per l'anno 2008 per il complesso delle rispettive concessioni di coltivazione, espresse in Smc;
 - b. importatore è il soggetto cui il Ministero ha rilasciato autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00 e che è tenuto ad offrire quote da importazione;

- c. quote da importazione sono le quote del volume di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea da offrire presso il mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 marzo 2008, entro l'anno termico 2009 - 2010;
- d. Punto di Scambio Virtuale o PSV è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
- e. Smc sta per standard metri cubi;
- f. titolare è il soggetto titolare di concessioni di coltivazione di giacimenti di gas naturale che, ai sensi del decreto 12 luglio 2007, è tenuto a corrispondere allo Stato aliquote superiori a 5 milioni di Smc.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 12 luglio 2007, le modalità economiche di offerta, presso il mercato regolamentato, delle aliquote;
 - b) ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, le modalità di offerta, presso il medesimo mercato regolamentato, delle quote da importazione.

Articolo 3

Requisiti di partecipazione

- 3.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al successivo comma 4.1 tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale.

Articolo 4

Condizioni generali per la cessione delle aliquote e l'offerta delle quote da importazione

- 4.1 La cessione delle aliquote e l'offerta delle quote da importazione viene effettuata, rispettivamente da ciascun titolare e da ciascun importatore, mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri e con le modalità di seguito definite.
- 4.2 La consegna del gas naturale oggetto dei contratti conclusi in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 4.1 avviene al Punto di Scambio Virtuale.
- 4.3 Ai fini dell'offerta nelle procedure concorsuali di cui al comma 4.1, le aliquote e le quote da importazione sono suddivise in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna, secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

- 4.4 Ai fini dell'offerta dei lotti corrispondenti alle quote da importazione, l'importatore può prevedere un prezzo minimo di vendita per ciascun lotto.
- 4.5 Il prezzo minimo di cui al comma 4.4 deve essere determinato nello stesso giorno fissato dall'importatore come termine per la presentazione delle offerte e comunque prima dell'apertura delle offerte ricevute da parte dei partecipanti alle procedure di cui al comma 4.1 e non deve essere reso noto prima della conclusione delle procedure stesse.

Articolo 5 *Definizione dei lotti*

- 5.1 Ciascun titolare offre, alle condizioni di cui al precedente articolo 4, le aliquote di sua competenza, suddividendole in lotti secondo i seguenti criteri:
- a) ciascun lotto ha un periodo di consegna corrispondente ad un mese (lotti mensili);
 - b) in caso di aliquote superiori a 20 milioni di Smc, i lotti hanno periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010 e il numero di lotti è lo stesso in tutti i medesimi mesi;
 - c) in caso di aliquote pari o inferiori a 20 milioni di Smc, i lotti hanno periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da gennaio 2010 a marzo 2010 e il numero di lotti è lo stesso in tutti i medesimi mesi;
 - d) il numero di lotti in ciascuno dei mesi di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) che precedono è pari almeno a 2;
 - e) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto è il più prossimo a 100'000 GJ.
- 5.2 Ciascun importatore offre, alle condizioni di cui al precedente articolo 4, le quote da importazione di sua competenza, suddividendole in lotti secondo i seguenti criteri:
- a) ciascun lotto può avere un periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi da ottobre 2009 a settembre 2010 (lotti mensili) o corrispondente all'intero periodo compreso tra i medesimi mesi (lotti annuali);
 - b) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto annuale non può essere superiore a 400'000 GJ;
 - c) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto mensile non può essere superiore a 100'000 GJ;
 - d) il quantitativo di gas corrispondente, in ciascun mese, all'insieme dei lotti offerti non può essere inferiore al 7% delle medesime quote da importazione;
 - e) qualora le quote da importazione risultino pari o superiori a 50 milioni di Smc, il quantitativo di gas corrispondente all'insieme dei lotti annuali deve essere pari o superiore al 30% delle medesime quote da importazione.

Articolo 6 *Criteri di assegnazione*

- 6.1 Ciascuna offerta di acquisto, presentata dai richiedenti in busta chiusa nell'ambito delle procedure di cui al comma 4.1, dovrà contenere:

- a. il numero di lotti richiesti per ciascuna tipologia (lotto annuale o lotti mensili distinti per mese di consegna);
 - b. il corrispettivo offerto per l'assegnazione di ciascun lotto e l'impegno irrevocabile assunto dal richiedente ad acquistare i lotti di cui risulti assegnatario, valorizzati al corrispettivo di assegnazione.
- 6.2 I lotti sono assegnati, separatamente per ciascuna tipologia (lotto annuale o lotti mensili distinti per mese di consegna), secondo l'ordine di merito delle offerte di acquisto, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto di ciascun lotto, e l'ordine di merito delle offerte di vendita, stilato in base a valori crescenti del prezzo minimo di vendita di ciascun lotto, in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito all'assegnazione.
- 6.3 Ai fini dell'assegnazione delle aliquote, il prezzo minimo di offerta di cui comma 6.2 è convenzionalmente fissato pari a zero.
- 6.4 Il valore netto delle transazioni di cui al comma 6.2 è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.
- 6.5 Qualora più soggetti offrano il medesimo corrispettivo per uno stesso lotto, l'assegnazione verrà effettuata dal titolare a mezzo sorteggio.
- 6.6 Il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto dal soggetto assegnatario, è pari al corrispettivo dell'ultima offerta di acquisto accettata in ciascuna assegnazione.

Articolo 7

Termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali

- 7.1 Ai fini dell'assegnazione delle aliquote, ciascun titolare pubblica sul proprio sito internet, entro il 10 settembre 2009, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di tutti i lotti mensili di propria competenza, relativi a ciascuno dei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010.
- 7.2 L'assegnazione delle aliquote dovrà essere completata entro il 25 settembre 2009.
- 7.3 Ai fini dell'assegnazione delle quote da importazione, ciascun importatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 10 settembre 2009, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione dei lotti mensili di propria competenza, relativi a ciascuno dei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010 e dei lotti annuali di propria competenza.
- 7.4 L'assegnazione delle quote da importazione corrispondenti ai lotti di cui al comma 7.3 dovrà essere completata entro il 25 settembre 2009.

Articolo 8

Obblighi informativi in capo al titolare e all'importatore

- 8.1 Ciascun titolare, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto 12 luglio 2007, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione:

- a) comunica all’Autorità ed al Ministero, su supporto informatico, l’esito della medesima procedura, indicando per ciascun richiedente il numero di lotti richiesti, la relativa offerta economica e i lotti assegnati;
 - b) pubblica sul proprio sito internet i dati di sintesi relativi agli esiti della procedura, indicando in particolare il numero dei richiedenti, il numero dei lotti assegnati in relazione a quelli offerti per ciascun mese ed il corrispettivo di assegnazione.
- 8.2 Ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 3, del decreto 19 marzo 2008, ciascun importatore trasmette al Ministero ed all’Autorità, entro il 30 novembre 2009, una relazione nella quale sono indicate le autorizzazioni all’importazione e i volumi effettivamente importati da offrire presso il mercato regolamentato entro l’anno termico 2009 - 2010.
- 8.3 Ciascun importatore, con almeno 2 giorni di anticipo rispetto al termine - previsto dal medesimo importatore nell’ambito delle modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui al comma 7.3 - per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, comunica all’Autorità, su supporto informatico, l’elenco dei lotti offerti in vendita dal medesimo importatore precisando, per ciascun lotto:
- il periodo di consegna;
 - il corrispondente quantitativo di gas.
- 8.4 Ciascun importatore contestualmente al termine - previsto dal medesimo importatore nell’ambito delle modalità di svolgimento della procedura di assegnazione di cui al comma 7.3 - per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, e comunque prima dell’apertura delle offerte ricevute, comunica all’Autorità, su supporto informatico l’eventuale prezzo minimo previsto per ciascun lotto.
- 8.5 Ciascun importatore, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione:
- a) comunica all’Autorità, su supporto informatico:
 - i) l’elenco dei lotti offerti in acquisto dai partecipanti alla procedura precisando, per ciascun lotto:
 - il soggetto che ha presentato l’offerta;
 - il periodo di consegna;
 - il corrispondente quantitativo di gas;
 - il prezzo offerto;
 - se il lotto è stato oggetto di assegnazione;
 - ii) il prezzo di assegnazione per ciascuna tipologia di lotti (identificata sulla base del periodo di consegna);
 - iii) ogni informazione disponibile relativa a contratti conclusi dal medesimo importatore che abbiano a riferimento qualunque parametro determinato in esito alla procedura di assegnazione;
 - b) pubblica sul proprio sito internet le informazioni di cui alla lettera a) che precede, omettendo esclusivamente l’identità dei soggetti che hanno presentato le offerte di cui al punto i) della medesima lettera.
- 8.6 Le informazioni a beneficio dell’Autorità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mercati@autorita.energia.it avente per oggetto il testo: “offerta di aliquote o quote”.

Articolo 9
Disposizioni finali

- 9.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

30 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis